

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

DSEA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI  
“MARCO FANNO”

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA TrEC

# IL CREDITO AL CONSUMO: CARATTERISTICHE E DIFFUSIONE DELLO STRUMENTO IN AMBITO ITALIANO

**Laureanda:** CAPPELLOZZA ELISA / 1089559

**Relatore:** BALDAN Prof.ssa CINZIA

## INDICE

---

INTRODUZIONE .....	4
1. INQUADRAMENTO GENERALE .....	5
1.1 IL CREDITO AL CONSUMO: DEFINIZIONE INTRODUTTIVE .....	5
1.2 LA DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO .....	6
1.3 GLI STRUMENTI FINANZIARI PER ACCEDERE AL CREDITO AL CONSUMO .....	14
2 LE DINAMICHE DEL CREDITO AL CONSUMO .....	23
2.1 L'EVOLUZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO FINO ALLA CRISI DEL 2008 .....	23
2.2 L'EVOLUZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO IN ITALIA DOPO LA CRISI .....	25
3 L'ACCESSO AL CREDITO AL CONSUMO .....	32
3.1 I FATTORI DETERMINANTI PER LA SCELTA DI RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI. ....	32
3.2 L'IMPIEGO DEL CREDITO AL CONSUMO RISPETTO AGLI ALTRI SISTEMI DI FINANZIAMENTO: UN CONFRONTO. ....	33
4 L'INFORMAZIONE NELL'ACCESSO AL CREDITO .....	36
4.1 IL RUOLO DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA NELL'ACCESSO AL CREDITO AL CONSUMO .....	36
4.2 RISCHI E TUTELA DEI CONSUMATORI .....	37
4.3 I COSTI LEGATI AL CREDITO AL CONSUMO .....	38
CONCLUSIONI .....	41
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI .....	43



## **INTRODUZIONE**

---

Il presente lavoro intende trattare la tematica del Credito al consumo, cercando di evidenziare la disciplina da cui è regolato, le dinamiche negli ultimi cinque anni e le determinanti che spingono i consumatori a farne utilizzo.

Il lavoro è strutturato in quattro capitoli. Nel primo viene presentata un'introduzione generale al credito al consumo, definendolo, individuando gli strumenti finanziari che possono essere utilizzati dai consumatori per l'accesso al credito al consumo ed analizzandone la disciplina che lo regola. Nel secondo capitolo si effettua un'analisi del ricorso al credito al consumo, approfondendo l'evoluzione che ha avuto, dalla sua prima introduzione con la Direttiva 87/102/Cee fino ad arrivare al suo sviluppo negli ultimi 5 anni. Nel terzo capitolo viene svolta un'analisi dei fattori che spingono al ricorso a questo tipo di credito, confrontandone l'utilizzo con gli altri mezzi di pagamento. Nel quarto e ultimo capitolo viene presentata una panoramica sulle conoscenze che i consumatori hanno riguardo questo tipo di mezzo e sui rischi e sui costi che devono sopportare, cercando di capire se effettivamente siano essi in grado di comprenderne la rilevanza e gli impatti sulle scelte effettuate.

## 1. INQUADRAMENTO GENERALE

---

### 1.1 IL CREDITO AL CONSUMO: DEFINIZIONE INTRODUTTIVE

Per credito al consumo si intende l'attività di concessione, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, finanziamento o di un'altra analoga facilitazione finanziaria, a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (Umberto Filotto, Stefano Cosma. Marzo 2011. Manuale del credito al consumo - II edizione).

Non rientrano quindi nella disciplina del credito al consumo i finanziamenti che vengono erogati da banche o altri intermediari finanziari a soggetti per finanziare l'attività imprenditoriale o professionale. Al contrario, se i finanziamenti vengono erogati a soggetti che svolgono attività imprenditoriale o professionale - concessi per fini estranei all'attività - rientrano nella disciplina del credito al consumo. Sono prestiti che vengono erogati per soddisfare esigenze di natura personale che non siano correlate con l'attività d'impresa. Bisogna quindi considerare che, quando si parla di credito al consumo, sono escluse tutte le forme di credito richieste per esigenze che riguardano le attività professionali/imprenditoriali.

Il credito al consumo si distingue dalle altre forme di finanziamento per il fatto che non viene concesso per investimenti, ma per dilazionare i pagamenti (attraverso rateizzazioni) e sostenere i consumi. Finanziano cioè la spesa corrente delle persone fisiche o delle famiglie, sia per l'acquisto diretto di beni o servizi ("contratto di credito collegato") che per generiche esigenze di liquidità, svincolare dall'acquisto di specifici beni o servizi ("contratto di credito").

All'art. 121 co. 1-c , capo II del Testo Unico Bancario (TUB) vengono definiti i "contratti di credito" come "il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria". Sempre al medesimo articolo, co. 1-d, viene scritta anche la definizione di "contratti di credito collegato" come "un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1. Il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2. Il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito."

Si tratta quindi di uno strumento che consente ai consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei dall'attività imprenditoriale o professionale) di soddisfare il loro fabbisogno di beni e servizi anche in momenti di scarsa liquidità.

## 1.2 LA DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO

La normativa italiana oggi in vigore in materia di credito al consumo è di derivazione europea in quanto è stata introdotta nell'ordinamento con il recepimento di numerose Direttive susseguitesi negli anni. La prima Direttiva recepita nel Nostro ordinamento è la 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 che aveva lo scopo di riavvicinare le legislazioni in materia di credito al consumo dei vari stati membri della CEE (Comunità Economica Europea – diventata poi nel 1992 Unione Europea (UE) con il Trattato di Maastricht). Il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva Cee sopra riportata con l'emanazione degli artt. 18-24 della legge n. 142 del 19 febbraio 1992.

In ordine temporale, la direttiva 87/102/CEE è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 90/88/CEE del 22 febbraio 1990, anche questa recepita nel Nostro ordinamento con il D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (che ha introdotto il T.U.B. – Testo Unico Bancario). Testo unico bancario nel quale sono stati inseriti gli artt. 18-24 della legge n. 142 del 19 febbraio 1992.

Il 16 febbraio 1998 è stata emanata la Direttiva 98/7/CE che modifica la precedente Direttiva 87/102/CEE. Quest'ultima è stata definitivamente abrogata con l'introduzione della Direttiva 2008/48 che ha introdotto significativi cambiamenti alla disciplina legislativa in materia di credito al consumo, recepita in Italia con il D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010.

Al contempo, il 6 settembre 2005 con il d.lgs. n. 206, entrato in vigore il 23 ottobre 2005 è stato pubblicato il Codice del Consumo il quale aveva lo scopo di operare un riassetto della normativa posta a tutela del consumatore. Codice che è composto di 146 articoli (diventati poi 170 nel 2007), e che è il lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Il Codice del consumo è stato di primaria importanza per la riorganizzazione della disciplina dei rapporti di consumo che, prima di esso, erano disciplinati da una legislazione frammentata in virtù del recepimento delle diverse Direttive comunitarie in momenti temporali molto diversi. Esso è diviso in 7 parti, ognuna con specifici obiettivi. Gli articoli di questo Codice che interessano maggiormente la normativa della disciplina in analisi in questo elaborato sono gli artt. contenuti nel Capo II, Sezione I. Va specificato che gli artt. 40,41 e 42 sono stati abrogati

con dall'articolo 3, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141. È rimasto l'art. 43 che, come riportato di seguito, enuncia: "Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni."

Il T.U.B. (Testo Unico Bancario), è il primo testo che tratta la materia in questione in maniera sistematica, raggruppandone tutte le disposizioni del Capo II – Credito ai consumatori, dall'art 121 all'art. 126.

Essendo la normativa che regola il credito al consumo molto frammentata perché suddivisa tra il Codice del consumo e il Testo Unico Bancario, in questa sede verranno analizzati i cambiamenti che ci sono stati con l'introduzione e il recepimento nell'ordinamento italiano dell'ultima direttiva comunitaria, la Direttiva 2008/48, con il D.Lgs. 141/2010. Con l'ultima Direttiva il legislatore comunitario ha voluto mirare alla massima armonizzazione degli ordinamenti nazionali, mentre in precedenza si era cercato di stabilire uno standard minimo di tutela del consumatore. Il legislatore comunitario è voluto intervenire per porre rimedio alle problematiche applicative che si erano riscontrate con la concreta applicazione della Direttiva precedente, dovute agli eccessivi "spazi di manovra" che erano stati lasciati, causando un'eccessiva frammentazione della normativa tra i diversi paesi comunitari. Con l'art 22 della Direttiva 2008/48 ha infatti precisamente stabilito che è vietato agli Stati membri introdurre o mantenere disposizioni che siano in contrasto con la nuova normativa, allo scopo di creare un mercato unico ed efficiente del credito al consumo, cercando anche di aumentare la tutela ai consumatori.

L'art. 26 è di particolare rilevanza in quanto afferma la necessità di introdurre pratiche che mirino alla corretta educazione del consumatore circa i rischi del credito e che, al contempo, i creditori non concedano credito anche a soggetti che non ne sono meritevoli, valutando il merito creditizio del consumatore ed operando quindi in modo corretto e trasparente. L'introduzione di disposizioni che mirino alla corretta attuazione del rapporto di credito è indispensabile, soprattutto alla luce della crisi finanziaria iniziata nel 2007 e che prosegue ancora oggi. Crisi finanziaria che ha avuto proprio origine dalle insolvenze sui mutui *subprime* statunitensi perché erogati a soggetti non meritevoli, e successivamente diffusasi a livello globale.

In riferimento al T.U.B., la corrente disciplina, all'art. 121 co. 1 presenta le definizioni le più importanti delle quali sono riportate di seguito:

- b) “consumatore” indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- c) “contratto di credito” indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
- d) “contratto di credito collegato” indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1. il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
  2. il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
- f) “finanziatore” indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
- h) “intermediario del credito” indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività:
1. presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
  2. conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
- m) “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG” indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito.”

È proprio nel co. 1 punto c che si trova la definizione di credito al consumo. Concessione di credito che può avvenire in varie forme che verranno specificatamente elencate nel prossimo paragrafo. Tra le più importanti al momento si ricordano la dilazione di pagamento e il finanziamento. I soggetti che possono erogare credito sono:

- Banche;
- Intermediari finanziari;
- Soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica Italiana; questi possono concedere credito solo nella forma di dilazione di pagamento.

Sempre all’art. 141 co.2 viene precisato che nel costo totale del credito (e quindi anche nel calcolo del TAEG) sono “inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il



contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.” Con l’introduzione della nuova direttiva viene ora espressamente definito che il TAEG (o Tasso Annuo Effettivo Globale) è il costo del credito espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito e nel suo calcolo devono essere inclusi anche i costi dei servizi accessori eventualmente necessari ai fini della stipula del contratto di credito (anche i premi assicurativi). Deve comprendere tutti i costi, non solo del contratto di credito, ma anche degli eventuali contratti collegati (come per esempio quelli dei contratti di assicurazione) sia quando questi ultimi siano obbligatori sia quando siano richiesti dal finanziatore per ottenere le condizioni offerte nel contratto di credito.

La direttiva ha provveduto anche a dare una definizione, per la prima volta, del contratto di credito collegato. In applicazione dell’art. 15 viene data la definizione di contratto di credito collegato nel co. 1 lettera d) del precedente art. del T.U.B. dove è scritto che “indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici”. Ne viene individuata la sua caratteristica specifica nell’acquisto di beni o servizi allo scopo di consumo all’interno di un’unica operazione commerciale (sia quando il credito al consumo viene concesso da un soggetto finanziatore terzo rispetto al venditore del bene, sia quando è il fornitore stesso del bene a finanziare il credito al consumo).

L’art. 122 T.U.B. precisa l’ambito di applicazione della normativa sul Credito al consumo, prevedendo i casi di deroga dell’applicazione del presente capo ai contratti di credito elencati in questo articolo. Vi sono state delle modifiche apportate a questo art. dall’ultima direttiva. Tra le fattispecie indicate escluse dall’applicazione della presente normativa le più rilevanti sono:

1. Contratti di somministrazione previsti da dagli art. 1559 e ss. del C.C. e contratti di appalto di cui all’art 1677 del C.C.;
2. Finanziamenti di importo non inferiore a 200 € o superiore a 75.000 € - precedentemente il limite inferiore era di 154,93 € e quello superiore di 30.987,41 €;
3. Finanziamenti in cui è escluso il pagamento di interessi o altri oneri e quelli che prevedono il rimborso entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme, con commissioni che non hanno importo significativo;
4. Contratti di credito garantiti da ipoteca o da garanzia analogia;
5. Contratti di credito finalizzati al mantenimento di diritti di proprietà su un terreno o su un immobile progettato o costruito;

6. Contratti di leasing o di locazione che non prevedono l'obbligo di acquisto dell'oggetto – deve esserci espressa clausola che in nessun momento la proprietà dell'immobile si trasferisce al locatario;
7. Finanziamenti concessi da banche o imprese di investimento finalizzati ad effettuare un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari (definiti all'art. definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione.

In riferimento al terzo punto del precedente elenco, con l'innalzamento del limite superiore – la normativa dei contratti di credito al consumo non viene applicata ai finanziamenti superiori ai 75.000 € (precedentemente erano superiore a circa 31.000 €) - è stata ampliata la tutela del consumatore che può quindi ora contrarre finanziamenti più elevati ed avere maggiori garanzie, in linea con l'obiettivo che la direttiva si era posta. Va osservato che l'innalzamento significativo di tale limite può comportare una maggiore propensione all'indebitamento da parte del consumatore che, sentendosi più tutelato, potrebbe essere stimolato a contrarre debito con conseguente aumento dei rischi per se stesso che per il sistema creditizio globale.

In riferimento all'art. 123 esso contiene, dopo le modifiche apportate dalla direttiva, una pubblicità più puntuale relativa alle informazioni sul finanziamento – il contenuto minimo che ogni comunicazione commerciale, relativa ai contratti di credito, deve avere. Viene espressamente chiarito nell'articolo che le informazioni devono essere fornite in “forma chiara, concisa e graficamente evidenziata”. Stabilisce che devono essere specificati:

- Il tasso di interesse, fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;
- L'importo totale del credito;
- Il TAEG;
- L'esistenza di eventuali costi per servizi accessori necessari per ottenere il credito se non sono determinabili in anticipo (costi che quindi non sono inclusi nel TAEG);
- La durata del contratto, se a tempo determinato;
- L'importo totale dovuto dal consumatore e le singole rate.

All'art 124 sono poi indicate le informazioni precontrattuali che devono obbligatoriamente essere date al consumatore prima che sottoscriva il contratto di credito (prima quindi che sia vincolato dal contratto o da un'offerta di credito). Il nuovo articolo amplia considerevolmente i dati che devono essere comunicati, specificando che devono essere forniti in maniera chiara, completa e puntuale al consumatore, in modo che quest'ultimo possa confrontare le informazioni ricevute con quelle di altre banche o intermediari finanziari, al fine di sottoscrivere

il contratto di credito per lui più conveniente. Deve essere in grado di confrontare le varie offerte in modo da prendere una decisione consapevole. Viene precisato, nel co. 2, che le informazioni fornite dall'intermediario finanziario o dal finanziatore devono essere fornite su supporto cartaceo o altro supporto durevole, in un modulo che contenga le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

L'ampliamento e modifica dell'art. 124 del T.U.B. è strettamente collegato con l'introduzione dell'art. successivo, il 124-bis dove viene evidenziata la nuova disciplina del merito creditizio. In applicazione dell'art. 8 della Direttiva, il presente art. impone l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore a cui viene fatta un'offerta di credito. Obiettivo del legislatore è stato, da un lato, cercare di evitare che vengano effettuate operazioni di credito al consumo con rischi troppo elevati, e dall'altro che il consumatore, aderendo ad una operazione di credito al consumo, si assoggetti ad un rischio troppo eccessivo per le sue possibilità economiche tanto da non riuscire più a far fronte al pagamento delle rate, comprensive degli interessi sul finanziamento erogatogli. La finalità è proprio quella di concedere credito in maniera responsabile. Questo articolo obbliga il finanziatore ad effettuare una valutazione del merito creditizio del consumatore (debitore), sulla sua capacità di corrispondere gli oneri derivanti dal contratto di credito, attraverso l'acquisizione di informazioni in determinate banche dati (come disciplinato nell'art. 125 T.U.B) e fornite dal consumatore stesso. È doveroso precisare però che l'introduzione della disciplina riguardante il merito creditizio del cliente era già prevista, non nel Testo Unico Bancario, ma negli art. 39 e 40 della delibera 16190/2007 della Consob riguardante le prestazioni di servizi di gestione di portafoglio.

Nell'articolo successivo (125-bis) vengono disciplinati i contratti di credito al consumo. Il contratto, oltre che essere sottoscritto su supporto cartaceo o altro supporto durevole, deve contenere tutte le informazioni previste dalla Banca d'Italia, in conformità con le deliberazioni del CIRC e, obbligatoriamente, una copia del contratto deve essere consegnata al cliente. Importanti da segnalare sono i commi 5 e 6 che recitano:

- Co. 5: "Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali."
- Co. 6.: "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto."

Nei casi di assenza o nullità di tali clausole contrattuali, nei seguenti commi vengono definite le norme per individuare il TAEG e la durata del contratto di credito.

In caso di nullità del contratto, quando cioè questo non riporta gli elementi essenziali elencati al co. 8, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in 36 rate mensili.

Rettifica sostanziale è stata introdotta nell'art 125-ter del T.U.B. con la previsione che “il consumatore può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni” anche senza motivazione. Questi decorrono dalla conclusione del contratto di credito o dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'art. 125-bis, co. 1 del T.U.B, se questo momento è successivo.

L'art. 125-quarter prevede che il consumatore che abbia stipulato un contratto di credito di durata indeterminata possa recedere in ogni momento, senza spese, senza alcuna penalità e senza preavviso, a meno che quest'ultimo non sia previsto contrattualmente e non può, in ogni caso, essere superiore ad un mese. Contrariamente, il finanziatore potrà recedere solo se espressamente previsto dal contratto con un preavviso di almeno 2 mesi e potrebbe essere prevista una possibile sospensione dell'utilizzo del credito, per giusta causa, dandone comunicazione in anticipo al consumatore e se non fosse possibile, subito dopo la sospensione. Non è quindi previsto, in quest'ultimo caso, un termine minimo di preavviso, il che potrebbe essere problematico per il cliente.

Non è stato previsto nel T.U.B. la possibilità per il consumatore di recedere laddove vi sia un motivo oggettivamente giustificato – ipotesi invece che era stata prevista nell'art. 14 della direttiva ma non è stata trasferita nel nostro ordinamento.

Nell' art. 125-quinquies viene statuito che il consumatore ha diritto di risoluzione del contratto di credito collegato qualora, in caso di inadempimento da parte del fornitore di merci o servizi, abbia inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore. Importante sottolineare un cambiamento rispetto alla normativa previgente in quanto non è più necessario che vi sia un rapporto di esclusiva tra fornitore dei beni e creditore (ex-art. 42 del Codice Civile). L'unico limite all'azione del consumatore contro il finanziatore è di aver preventivamente e inutilmente agito nei confronti di quest'ultimo soggetto, e che l'inadempimento del fornitore non sia di scarsa importanza (come enunciato nell'art. 1455 del Codice Civile). Il richiamo che viene fatto all'art. 1455 non sembra essere sproporzionato in ragione del fatto che non si vuole far recedere

sul finanziatore conseguenze eccessive a fronte di piccoli inadempimenti del fornitore (che non giustificerebbero la risoluzione da parte del consumatore del contratto). L'art. 1455 del c.c. sancisce che "Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra".

L'art. 125-sexies contiene le disposizioni sul rimborso anticipato. Il consumatore può, in qualsiasi momento rimborsare anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore. A fronte del rimborso anticipato, vi sono casi in cui il consumatore deve corrispondere al creditore un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato (indennizzo che non può superare determinate % riportate nel comma 2 dell'art.) e che in alcuni altri casi invece non è dovuto (comma 3).

L'art. seguente (125-septies) specifica che il consumatore, in caso di cessione del credito o del contratto di credito, deve essere informato, "a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore". In caso di cessione, inoltre, viene enunciato che tutte le eccezioni che potevano essere fatte valere dal consumatore nei confronti del cedente, possono essere opposte al cessionario.

Gli ultimi 3 articoli del Capo II sul credito ai consumatori del Testo Unico Bancario trattano lo confinamento, gli intermediari del credito e la riservatezza delle informazioni.

Tutti i diritti del consumatore esaminati fino a questo punto in materia di credito al consumo sono irrinunciabili, come sottolineato dal legislatore comunitario che ha espressamente affermato che detta irrinunciabilità deve essere prevista in tutti gli ordinamenti nazionali.

Per quanto riguarda la normativa del Codice del Consumo, quello che deve essere evidenziato, è che con il recepimento della Direttiva, con il D.Lgs. 141/2010 sono stati abrogati gli artt. 40-42 del Codice del Consumo.

Ulteriori cambiamenti da evidenziare per la portata e le conseguenze sono quelli intervenuti e in materia dei requisiti per poter esercitare l'attività di agente finanziario o di mediatore creditizio. Occorrono una notevole una notevole professionalità, preparazione ed onorabilità. Requisiti che sono indispensabili per la tutela dei consumatori in quanto devono avere la certezza di relazionarsi con soggetti qualificati, responsabili e dotati di tutti i mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività.

Per sintetizzare, nella nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. 141/2010 in applicazione della Direttiva comunitaria 2008/48, è stato introdotto l'obbligo per i finanziatori di valutare il merito

creditizio dei consumatori prima di erogare credito; ciò in quanto, alla luce della crisi nata nel 2008, valutare la solvibilità e la capacità dei creditori di ripagare il credito è fondamentale per la stabilità di tutto il sistema finanziario. Viene stabilita una più puntuale e precisa disciplina sulle informazioni che devono essere divulgate al consumatore, non solo nella fase pre-contrattuale, ma lungo tutta la durata del rapporto di credito (anche nelle informazioni pubblicitarie). Si sancisce il diritto di recesso, entro 14 giorni, dal contratto di credito. Sempre in tema di recesso, va evidenziata la norma che prevede la possibilità di recedere per il consumatore dal contratto di credito collegato a quello di acquisto di merci, anche quando non vi sia un rapporto di esclusiva tra fornitore e creditore, se vi sia inadempimento da parte del fornitore e sia stata inutilmente effettuata la costituzione in mora di questo.

### 1.3 GLI STRUMENTI FINANZIARI PER ACCEDERE AL CREDITO AL CONSUMO

L'erogazione di credito al consumo, da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi (nella sola forma della dilazione di pagamento) può avvenire attraverso alcuni principali di strumenti finanziari:

- Carte di credito (revolving);
- Prestiti finalizzati;
- Prestiti personali;
- Concessione del quinto dello stipendio.

Prima di analizzare le diverse caratteristiche che possiedono questi strumenti finanziari per evidenziarne le differenze, va ricordato che la differenza sostanziale tra le banche e gli altri intermediari finanziari (entrambi possono erogare credito al consumo) sta nel fatto che gli ultimi non possono effettuare operazioni di raccolta presso il pubblico.

#### LE CARTE DI CREDITO

Le carte di credito, o moneta elettronica, sono strumenti di pagamento composte da una tessera plastificata con dispositivo di riconoscimento dei dati del titolare della carta stessa che permette a quest'ultimo di effettuare pagamenti. Esse vengono rilasciate da banche e intermediari finanziari e abilitano il titolare a effettuare acquisti di beni o servizi presso qualsiasi esercizio aderente al circuito, ovvero prelievi di contante presso gli sportelli ATM (anche se per questa

operazione, solitamente a differenza di altri strumenti apposti come il bancomat, hanno costi più elevati).

A differenza delle carte di debito (come il bancomat), nelle carte di credito la verifica della copertura dell'importo utilizzato non avviene ex-ante (non avviene al momento dell'utilizzo della carta – del prelievo o dell'acquisto), ma nel momento fissato contrattualmente per l'addebito. Il rimborso avviene a scadenze predefinite, di solito mensilmente in un'unica soluzione (se il credito è concesso dal momento dell'acquisto al rimborso della spesa sostenuta), oppure in forma rateale. Se il rimborso avviene in più rate, il titolare restituisce una quota percentuale del debito residuo che ha nei confronti del soggetto erogatore della carta, a cui vanno aggiunti gli interessi maturati sul debito residuo. Si parla in questo caso di carte di credito revolving che permettono il rimborso rateale dell'ammontare utilizzato. Tuttavia ciò si traduce spesso in un maggiore addebito di costi stante le dinamiche con le quali il rimborso viene ammortizzato.

In entrambi i casi, sia di rimborso in un'unica soluzione che in più rate, nel momento in cui la carta di credito viene utilizzata, il consumatore sta fruendo di un finanziamento da parte della banca o dell'intermediario finanziario con cui ha sottoscritto il contratto. Finanziamento che è autoliquidante se, al momento del rimborso, il c/c di appoggio della carta ha la copertura necessaria di fondi. Possono però anche essere impiegate pur se, nel momento dell'utilizzo, nel c/c di appoggio non ci sono i fondi sufficienti per la copertura in quanto l'addebito avviene successivamente all'acquisto o prelievo. Ciò che è importante è che, al momento del computo dei saldi a debito, vi sia la copertura nel c/c (possono venire accreditati successivamente, pur entro la data prevista contrattualmente per il rimborso). Vi sono diverse modalità di restituzione dell'importo ma la più utilizzata e comune è il RID, cioè l'addebito pre-autorizzato in un conto corrente intestato al titolare della carta di credito. Tra l'utilizzo della carta di credito e l'effettiva fuoriuscita del denaro utilizzato dal c/c, di fatto, la banca o intermediario finanziario sta finanziando il consumatore. Motivo per cui le carte di credito sono sia un mezzo di pagamento che una forma di finanziamento indiretto (potere d'acquisto che può essere utilizzato oggi e che verrà remunerato in una data futura, previa sussistenza di fondi).

Con la carta di credito, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro (fido) che può essere utilizzata a sua discrezione con l'obbligo di restituzione attraverso rimborsi periodici in una o più soluzioni. I rimborsi della somma utilizzata da parte del cliente, una volta coperti gli interessi maturati, ricostituiscono in tutto o in parte la disponibilità del fido che può quindi essere nuovamente utilizzato.

Al momento del computo della somma utilizzata, in caso di scoperto in c/c, scatteranno provvedimenti relativi all'utilizzo di somme eventualmente non autorizzate (ad esempio quando vi erano un'apertura di credito e la somma stabilita contrattualmente che la banca/intermediario finanziario mette a disposizione del cliente viene superata), o vengono applicati oneri aggiuntivi o un tasso di interesse sullo scoperto di conto.

Le carte di credito, pur avendo potere liberatorio tra le parti, hanno verifica della copertura posticipata – sono strumenti finanziari che sono utilizzati per la concessione di credito al consumo. A differenza delle carte di debito, vengono a cambiarsi le dinamiche del rapporto banca-cliente in quanto le operazioni che possono essere scolte (acquisto di beni o servizi e prelievamento) sono le stesse.

Il credito concesso, la somma cioè disponibile sulla carta di credito per essere utilizzata, o plafond, non è fissa e varia a seconda di una serie di parametri quali: il merito creditizio, le abitudini di spesa del titolare e il suo reddito disponibile (più un consumatore possiede reddito, più l'importo disponibile, solitamente, aumenta). La maggior parte delle carte di credito sul mercato ha un plafond al di sotto del 5.000,00 €.

Vi sono tre principali tipologie di carte di credito:

a. Le carte di credito “a saldo”.

Viene di solito emessa come servizio aggiuntivo ad un'apertura di conto corrente. La sua caratteristica è che consente al consumatore di dilazionare il pagamento nel tempo ed effettuare il rimborso (addebitando la somma in conto corrente), in un'unica soluzione, solitamente il mese successivo e non deve essere corrisposta alcuna percentuale di interessi sulla somma utilizzata. Non ci sono quindi oneri finanziari aggiuntivi.

b. Le carte di credito rotativo o revolving.

A differenza della tipologia descritta sopra, questo tipo di carta di credito consente al consumatore/titolare della carta di rateizzare il pagamento dell'importo utilizzato. Al rimborso delle rate vengono però addebitati costi aggiuntivi in quanto viene applicato un tasso di interesse alla somma utilizzata.

Il principale vantaggio di questa carta è la possibilità di dilazionare il pagamento dell'entità utilizzata (si tratta, sostanzialmente, di un finanziamento, senza però bisogno di aprire una nuova pratica ogni volta), per contro, il principale svantaggio sono i tassi di interesse molto elevati che vengono applicati (per coprire il rischio di credito o di insolvenza del debitore non più in grado di restituire la somma) che oscillano intorno al 20%, fino anche al 25%. Per questo tipo di carte di credito è consigliabile rivolgersi alle banche e non alle finanziarie



in quanto, ordinariamente, applicano tassi leggermente inferiori. Vi sono anche altri costi (ulteriori rispetto al tasso di interesse applicato) come commissioni per il prelievo bancomat, quote associative annuali, spese di invio dell'estratto conto.

Sono queste che rientrano nel credito al consumo in quanto viene concesso un fido ai soggetti che rimborseranno poi la somma richiesta per l'acquisto del bene solamente in forma rateale.

c. Carte di credito “co-branded”.

Sono uno strumento di pagamento, emesso da banche o istituti finanziari, in collaborazione con soggetti terzi (partner commerciali dotati di un proprio strumento di distribuzione) quali, ad esempio, supermercati o aziende. Vengono utilizzate da questi ultimi soggetti per fidelizzare il cliente e facilitare l'utilizzo dello strumento delle carte di credito presso la propria clientela. Possono essere di carte di credito “a saldo” che revolving.

Il titolare di questa tipologia di carta gode, solitamente, di sconti commerciali, tassi inferiori o programmi di fidelizzazione presso il partner commerciale.

## PRESTITI FINALIZZATI

I prestiti finalizzati, detti anche crediti collegati, come illustrato anche nel libro “Manuale del credito al consumo - II edizione” di Umberto Filotto, Stefano Cosma del marzo 2011 sono una forma di finanziamento concessi o da una banca o da un istituto di credito e si ottengono direttamente presso i punti vendita dei beni o servizi che il consumatore (persona fisica) vuole acquistare. Sono prestiti finalizzati in quanto direttamente collegato all'acquisto di un determinato bene o servizio ed erogati per l'acquisto di quel preciso prodotto. Invece di pagare al negoziante convenzionato direttamente l'intera cifra, il consumatore può richiedere un finanziamento che gli consenta di rimborsare a rate il prezzo – prestiti vincolati. Il cliente deve specificare il bene o il servizio per il quale è richiesto il finanziamento e ne è vincolato all'acquisto – deve precisare la finalità del prestito e informare l'ente finanziatore.

La cifra erogata come fido non viene accreditata al cliente (come nei prestiti personali descritti nel seguente paragrafo) ma immediatamente alla società convenzionata che ha venduto il bene al consumatore. Vi è un rapporto trilaterale, 3 soggetti che si relazionano: consumatore, negoziante/società convenzionata e banca o istituto di credito. Al momento della vendita vengono stipulati due contratti: il contratto di acquisto (tra cliente e rivenditore) e il contratto di finanziamento (tra cliente e finanziaria).

A differenza degli altri strumenti finanziari utilizzati per concedere credito al consumo, il prestito finalizzato è molto semplice e rapido. Molto spesso è la stessa società convenzionata che vende il bene che concede il fido, in virtù di specifici accordi con le banche e la documentazione cartacea richiesta per la concessione è solitamente molto ridotta.

Per questo tipo di prestiti, nel sistema italiano di credito, sono le società finanziarie soprattutto che, convenzionandosi con le società venditrici i cui clienti possono necessitare di prestiti, forniscono le apparecchiature e seguono l'iter per la stipulazione di questi prestiti. Le finanziarie cercano gli esercenti che vendono beni di consumo di importo abbastanza elevato ma di frequente acquisto (spesso perché beni necessari per la vita quotidiana) e cercano di convenzionare il maggior numero di negozianti possibili.

I negozianti, d'altro canto, tendono a convenzionarsi con più di una banca/finanziaria prediligendo quelle che offrono una maggiore concessione del credito (con criteri meno rigidi per l'erogazione di fidi finalizzati) in quanto, spesso, la mancata concessione di prestiti finalizzati a determinati clienti comporta un mancato incasso per l'esercente sotto due punti di vista: non viene recuperato il margine sulla vendita e la commissione sul credito.

Come accennato precedentemente, rappresentano uno strumento di finanziamento molto veloce e che non richiede particolari iter per essere approvato – molto spesso la concessione del fido avviene simultaneamente all'acquisto del bene/servizio di consumo – e non vengono richieste al consumatore neanche particolari garanzie. In ogni caso, prima della concessione viene fatto un controllo dei credit bureau (data base che contengono informazioni sul comportamento dei vari soggetti nel pagamento), la sua situazione creditizia e se percepisce un reddito – il credito concesso deve essere sostenibile dal reddito del soggetto che ne fa richiesta). Al momento della richiesta di un prestito finalizzato devono essere presentati dal soggetto che lo richiede la carta d'identità, il codice fiscale e una copia della busta paga o della dichiarazione dei redditi).

Per quanto riguarda le modalità di rimborso di tale fido, avviene solitamente in forma rateale – il cliente rimborsa l'importo convenuto (la somma finanziata maggiorata degli interessi) alle scadenze e le modalità stabilite nel contratto, di solito mensili. Il rimborso, anche in questo caso, con addebito sul conto corrente (RID) pre-autorizzato dal titolare del conto. Prevedono un tasso di interessi fisso (dato dal TAEG e dal TAN) ma può anche essere erogato a tasso zero (quando le uniche spese aggiuntive da rimborsare sono le spese di istruttoria).

Altro vantaggio che presenta questa forma di fido è che i tassi di interesse applicati sono in generale inferiori rispetto a quelli applicati per i prestiti personali in quanto il bene/servizio da

finanziare è specifico e il soggetto convenzionato ha interesse ad abbassarli per attirare i clienti all'acquisto dei propri prodotti.

Uno svantaggio può essere il fatto che, in innumerevoli casi, il prezzo del bene acquistato non gode di alcuno sconto e i tempi richiesti per il rimborso sono più brevi, con la conseguenza che le rate da restituire sono più elevate e per il consumatore potrebbe essere più difficile riuscire a rimborsarle con cadenze ristrette visti gli importi elevati. Rate che aumentano anche in ragione dell'aumento del prezzo del bene: più il bene per cui è stato richiesto un prestito finalizzato ha un prezzo elevato, più le rate da restituire saranno, a loro volta, cospicue.

## PRESTITI PERSONALI

I prestiti personali sono un finanziamento di una data somma di denaro, generalmente ad un tasso di interesse fisso e con un piano di rimborso a rate costanti (piano di ammortamento alla francese), concesso da una banca o da una società finanziaria.

I prestiti personali sono finanziamenti non finalizzati e rientrano negli strumenti finanziari del credito al consumo.

A differenza dei prestiti finalizzati appena esaminati, l'erogazione di un prestito personali non è vincolata ad alcun acquisto di un bene o servizi di consumo specifico – non ha un fine particolare. L'importo concesso in fido potrà essere speso dal cliente nel modo che egli ritenga più opportuno. Motivo per cui questo tipo di strumento di credito al consumo ha oggi un grande successo, in quanto svincolato dall'acquisto di un bene specifico. Non vi è quindi l'intervento di un venditore convenzionato e il soggetto che ne fa richiesta si rivolge direttamente alla banca o società finanziaria. È un finanziamento senza obbligo di destinazione.

A differenza dei mutui (che non rientrano però nel credito al consumo), i prestiti non richiedono una garanzia sul bene immobile acquistato che possa, nell'eventualità, coprire l'insolvenza del debitore. Ciò nonostante, per limitare il rischio di insolvenza, anche per i prestiti personali gli istituti concedenti desiderano un coobbligato (soggetto terzo che garantisca il pagamento del finanziamento – persona fisica che condivida la responsabilità del contratto di credito) o di un fideiussore (che si assuma, in caso di inadempimento del debitore, il rimborso del fido – di solito si tratta di un familiare del richiedente il prestito personale). Potrebbe essere avanzata la richiesta, ulteriore, di stipula di una polizza assicurativa in casi, ad esempio, di morte o di cessione di una quota dello stipendio qualora il debitore sia in mora.

Anche se non si tratta di un prestito finalizzato è necessario comunicare all'istituto che eroga il fido la destinazione dell'importo che viene richiesto. È possibile ottenere condizioni vantaggiose e migliori dall'ente che eroga il fido per determinate spese in quanto, spesso, vengono concesse, grazie a particolari campagne specifiche, per determinati comparti di spesa.

I prestiti personali possono essere richiesti da qualsiasi persona fisica con età compresa, normalmente, tra i 18 e i 70 anni che abbiano possibilità di rimborsare il fido (dimostrino capacità di rimborso con la presentazione del cedolino della pensione o la busta paga).

Il rimborso del prestito personale è generalmente a rate costanti secondo un piano di ammortamento alla francese (quota capitale che è più bassa all'inizio e cresce mano a mano che il debito viene restituito e quota interessi che, al contrario, è più elevata all'inizio e diminuisce nel corso dell'avanzare dell'ammortamento). Rimborso che avviene, come per gli altri strumenti finanziari del credito al consumo, con pagamento della rata direttamente dal conto corrente di appoggio (o, anche se più raro, con il pagamento di bollettini postali). Il metodo di pagamento tramite bollettino è sempre meno utilizzato per il pagamento delle rate perché se il debitore/consumatore dovesse dimenticare di pagare una rata verrebbe segnalato alla Centrale dei rischi pregiudicando la possibilità futura per quel soggetto di avanzare ulteriori ed eventuali richieste di fido. La durata del finanziamento non è fissa e varia a seconda del fido concesso e da quanto stabilito nel contratto, da 1 a 10 anni.

Per i prestiti personali è possibile per il consumatore richiedere il prestito flessibile che presenta la possibilità di posticipare il pagamento delle rate senza che venga segnalazione alla Centrale dei rischi.

Necessario ricordare che, come enunciato nell'art. 122 del Testo Unico Bancario, il fido non può essere inferiore a 200 € o superiore a 75.000 € per rientrare nel credito al consumo – cioè concesso a persone fisiche per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Solitamente, i prestiti personali vengono richiesti quando l'importo necessario al consumatore è abbastanza elevato e si preferisce invece utilizzare le carte di credito revolving quando la cifra richiesta è inferiore (anche se hanno tassi di interesse molto alti).

## CONCESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

La concessione del quinto dello stipendio è un particolare strumento finanziario del credito al

consumo (rientra nella tipologia dei prestiti personali) ed è una forma di finanziamento direttamente collegata alla percezione dello stipendio del soggetto che ha richiesto il fido. Il soggetto paga le rate del finanziamento richiesto alla banca o alla società finanziaria con la cessione, volontaria, di una parte dello stipendio netto (quota che non può essere superiore ad un quinto, cioè il 20%).

All'inizio questa forma di finanziamento era stata introdotta, nel dopoguerra, solo per i dipendenti statali (D.P.R. 180 del 5 gennaio 1950) e è stato solamente in seguito esteso ai dipendenti delle aziende private e ai pensionati (L. 80/2005), con elaborazioni diverse a seconda dei diversi tipi di retribuzione.

È un prestito personale non finalizzato (non connesso all'acquisto di uno specifico bene o servizio di consumo).

La durata del fido può essere di massimo 120 mesi e il rimborso, a rate, avviene con una trattenuta dell'importo (pari alla rata) dallo stipendio o dalla pensione ed è versato direttamente, al soggetto che ha erogato il finanziamento, dal datore di lavoro o dall'istituto previdenziale – il rimborso avviene quindi con cadenza mensile.

È un tipo di strumento finanziario utilizzato tipicamente nel nostro Paese e richiede, da parte del soggetto che ne fa domanda, specifiche garanzie:

- La quota (massimo pari al 20 % dello stipendio o della pensione) viene versata direttamente dal datore di lavoro o dall'istituto di previdenza dalla banca o società finanziaria che lo ha concesso;
- Il soggetto finanziatore (per i soggetti che hanno un impiego in aziende private – non sono dipendenti pubblici) ha anche il privilegio sul TFR, nel limite dell'importo del fido;
- Il pensionato è obbligato alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sul rischio vita mentre il lavoratore, oltre alla stipula di questa, deve sottoscriverne una anche per il rischio impiego (per morte o perdita del lavoro). L'assicurazione sulla vita interviene in caso di morte del debitore e non prevede rivalsa degli eredi. L'assicurazione sul rischio impiego (rischio di perdita del lavoro) interviene quando il soggetto viene licenziato e prevede anche il diritto di rivalsa nei confronti del cedente – la banca o società finanziaria viene indennizzata on il TFR del dipendente (TRF maturato dall'assunzione fino al licenziamento) sia che sia stato accantonato presso l'azienda, sia in un fondo pensione. Se questo non dovesse essere sufficiente a coprire l'importo del debito che

resta da rimborsare subentra l'assicurazione che restituisce alla banca/società finanziaria la quota capitale residua.

L'utilizzo di questo tipo di strumento finanziario, con l'introduzione delle ultime modifiche normative ha subito un calo, dovuto all'introduzione di parametri più stringenti per l'erogazione. Le stesse banche e società finanziarie che erogano la cessione del quinto, per poterlo fare, devono sottostare a parametri molto specifici e rigidi. Sono state soppresse alcune formule più rischiose di questo istituto (che comporta rischi elevati per il sottoscrittore) rispetto alla natura del credito garantito quale, ad esempio, la cessione del quinto dello stipendio per dipendenti di piccole imprese.

L'iter da seguire per la richiesta di cessione del quinto è, di norma, lungo e abbastanza complesso in tanto i passaggi burocratici necessari per arrivare alla stipula del contratto e i soggetti vengono personalmente seguiti da operatori specializzati durante il percorso di domanda (tanto che la stipulazione di contratti via internet è pressoché pari a 0). I documenti richiesti al lavoratore dipendente o pensionato nella fase di acquisizione della domanda di credito sono corposi e non sempre di così facile reperimento. Devono essere firmati numerosi documenti quali i documenti pre-contrattuali, il contratto di finanziamento, la richiesta di polizza assicurativa sulla vita (e, per i lavoratori dipendenti, di polizza sul rischio d'impiego). Per i dipendenti di aziende private deve poi essere sottoscritto anche il vincolo del TFR da presentare poi al datore di lavoro (nel caso in cui il TFR sia in azienda) o al fondo pensione (se presso quest'ultimo). Procedure molto lunghe e complicate che rendono l'utilizzo di questo strumento di finanziamento del credito al consumo di difficile utilizzo.

Importanza ha anche il tasso di interesse applicato in questa formula. La loro applicazione varia molto: i tassi utilizzati dalle banche e dalle finanziarie (di norma tassi fissi) possono essere molto bassi a fronte però di costi fissi, d'istruttoria e commissioni molto elevate oppure applicare tassi d'interesse cospicui che comprendono però tutte le spese da sostenere, ed avere quindi spese d'istruttoria e commissioni quasi, se non addirittura, pari a 0. Per la valutazione e la comparazione delle diverse proposte che vengono fatte dagli intermediari, le persone fisiche, come per tutti gli altri strumenti di finanziamento, devono considerare il TAEG, unico indice affidabile per confrontare le diverse proposte.

È, in ogni caso, molto onerosa la cessione del quinto dello stipendio. Il motivo fondamentale, risiede nel fatto che la procedura di richiesta è molto lunga e complessa, come poi la gestione di questo tipo di fido.

## 2 LE DINAMICHE DEL CREDITO AL CONSUMO

---

### 2.1 L'EVOLUZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO FINO ALLA CRISI DEL 2008

Il ricorso al credito al consumo nel territorio italiano, rispetto alla sua diffusione nel resto del mondo, è sempre stato più contenuto ed inferiore in virtù del basso grado di indebitamento che caratterizza la popolazione italiana. Infatti nel 2008 le famiglie che avevano in essere un contratto di finanziamento erano solamente circa il 26% del totale e il valore medio del debito era pari a 10.000 € (ABI, 10 novembre 2009, Credito al consumo, Audizione del Direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini).

I motivi che possono essere alla base del basso grado di indebitamento in Italia sono molteplici, tra i quali si segnalano:

- La percezione negativa che gli italiani hanno nei confronti del contrarre debiti;
- L'utilizzo di prestiti da familiari e amici – prestiti “informali” – senza il coinvolgimento di banche o altri intermediari;
- La bassa diffusione della grande distribuzione (che solo negli ultimi anni si sta sviluppando);
- Gli alti tassi di interesse praticati nel mercato.


Per superare vincoli di spesa, le famiglie italiane hanno iniziato a utilizzare questo canale di credito solamente nei primi anni 2000. Ciò grazie allo sviluppo e ad una maggiore efficienza del sistema finanziario, ad un'inflazione che si è mantenuta stabile e ai bassi tassi di interesse reali (pari al tasso di interesse nominale al netto del tasso di inflazione del periodo).

Come riportato nell'Audizione del Direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini (“Credito al Consumo” del 10 novembre 2009) l'ammontare di Credito al consumo che erogato nell'anno 2002 nel nostro Paese è stato di 46 miliardi di euro mentre nel giugno del 2009 questo superava i 109 miliardi con un tasso di crescita pari al 137%. A giugno 2009 il credito al consumo rappresentava il 28.6% degli impieghi delle famiglie consumatrici.

Rispetto alla media europea del livello di indebitamento delle famiglie, l'Italia si trova molto al di sotto. La media dei debiti finanziari detenuti dalle famiglie dell'UE è il 93% del reddito disponibile mentre nel territorio italiano i debiti si attestano, alla fine del 2008, intorno al 60%.

Dai dati elaborati dalla Banca d'Italia nel Bollettino Statistico (Osservatorio Credito al Dettaglio Assofin-Crif Prometeia del giugno 2009) si è evidenziato che i finanziamenti erogati alle famiglie italiane sono composti come nel grafico sotto riportato.

**Figura 1: Distribuzione del credito al consumo alle famiglie**



**Fonte: Banca d'Italia, Bollettino Statistico, Osservatorio Credito al Dettaglio, Assofin-Crif Prometeia, giugno 2009**


Dalla Figura 1 si nota che i prestiti finalizzati per € 39,4 miliardi, prestiti personali per € 42,7 miliardi, cessione del quinto dello stipendio per € 9,8 miliardi e carte di credito revolving per € 17,5 miliardi che rientrano nel credito al consumo, mentre i mutui per l'acquisto di abitazioni sono € 239,9 miliardi e gli altri prestiti € 32,7 miliardi – questi ultimi non rientrano né nel credito al consumo né nei mutui.

Per quanto riguarda la struttura del mercato del credito al consumo e il diverso utilizzo delle diverse forme tecniche, si può rilevare come, fino al 2009, vi sia stato un andamento negativo dei prestiti finalizzati, che dal 2005 al 2009 sono diminuiti del 16% mentre, al contrario, sia aumentato, in percentuale l'erogazione dei prestiti non finalizzati. Questa tendenza è stata riscontrata non solo in Italia ma in tutto il territorio europeo e le possibili 2 cause principali sono, dal lato della domanda, la maggiore consapevolezza e conoscenza, da parte dei consumatori, delle diverse forme tecniche portando questi ultimi a rivolgersi direttamente agli enti devolventi; dal lato dell'offerta, invece, la necessità per gli enti che erogano credito, di diminuire i compensi da versare agli enti convenzionati. Nel grafico seguente l'evoluzione, in



termini percentuali, dell'utilizzo delle diverse forme tecniche dal 2005 al 2009 con evidenza della tendenza appena descritta.

**Figura 2: Distribuzione dei flussi di credito al consumo per forma tecnica**



**Fonte: Banca d'Italia, Bollettino Statistico, Osservatorio Credito al Dettaglio, Assofin-Crif Prometeia, giugno 2009**

## 2.2 L'EVOLUZIONE DEL CREDITO AL CONSUMO IN ITALIA DOPO LA CRISI

Come evidenziato nell'Osservatorio sul credito al dettaglio n. 35 del dicembre 2013, dopo la crisi finanziaria iniziata nel 2008, il mercato del credito alle famiglie ha iniziato una lunga fase recessiva evidenziando elementi di fragilità nel mercato fino a toccare la punta minima di richiesta di finanziamento avvenuta nel 2012.

Nell'anno 2008, sebbene nei primi mesi vi fosse stata una diminuzione dell'11,2%, a fine anno il credito al consumo era in leggero aumento rispetto all'anno 2007 (le consistenze erano aumentate del 4,5% anche se inferiore all'aumento dell'anno precedente di 13,9%). Il credito finalizzato registrava una contrazione del -13,7% per le erogazioni per acquisto di auto e moto, e -10,7% per l'acquisto di arredamento o ristrutturazione della casa. Credito finalizzato che, negli ultimi anni aveva già espresso un trend discendente rispetto ai prestiti personali.

Nel 2009 si sono presentate anche nel mercato italiano i gravi sintomi della crisi economico/finanziaria che ha colpito il mondo intero. Le erogazioni di credito al consumo sono

diminuite dell'11,2% a causa della contrazione dei consumi delle famiglie e della debolezza del mercato del lavoro. L'unica forma tecnica che ha mantenuto un aumento delle erogazioni sono state le concessioni del quinto dello stipendio con un aumento del +4,1% (anche se nettamente inferiore al 2008 quando l'aumento era stato del +39,3%). Le carte di credito revolving che nei primi 9 mesi dell'anno avevano aumentato il flusso dei pagamenti (+2,5%) hanno poi subito un rallentamento e l'anno si è chiuso con una riduzione complessiva del flusso dello 0,6%. I prestiti finalizzati per l'acquisto di auto e per l'acquisto di altri beni (quali arredamento, spese medica, ristrutturazione della casa) hanno subito, rispettivamente, un incremento del 16,7% e una diminuzione del 16,9%. I prestiti personali sono calati del 13,9%. Nel complesso l'annata in questione è stata quella in cui la crisi si è diffusa maggiormente, determinando un peggioramento significativo nella stabilità dei consumi e ha amplificato la fragilità finanziaria delle famiglie. Si tocca proprio in questo anno il punto minimo.

Anche nel 2010 le erogazioni complessive di credito al consumo hanno subito un calo del 5,2% rispetto all'anno precedente confermando il trend negativo iniziato nei due anni precedenti (si ricorda che già le famiglie italiane hanno un rapporto debito/reddito disponibile del 65%, al di sotto della media europea che si attesta intorno al 90/100%). Anche il primo trimestre dell'anno, confrontato con lo stesso periodo del 2009, conferma la tendenza:

- Prestiti personali -14,2%;
- Cessione del quinto dello stipendio -11%;
- Carte di credito revolving -3,8%;
- Prestiti finalizzati per l'acquisto di altri beni -7,6%;
- Prestiti finalizzati per l'acquisto di auto/moto +2,3%.

L'ultima forma tecnica presentata è stata l'unica ad avere un miglioramento, dovuto agli incentivi statali che lo Stato ha concesso per l'acquisto di quel tipo di beni. Già analizzando l'andamento complessivo dell'anno si evidenzia un crollo anche di questo tipo di finanziamento. A fine anno la situazione si capovolge e il quadro che si presenta è il seguente:

- Prestiti personali +0,1%;
- Cessione del quinto dello stipendio -13,8% (netta contrazione);
- Carte di credito revolving -5,4%;
- Prestiti finalizzati per l'acquisto di altri beni +4,7%;
- Prestiti finalizzati per l'acquisto di auto/moto -11,4% (sono terminati gli incentivi).

A causa della crisi la fragilità delle famiglie italiane e le difficoltà nell'onorare i pagamenti sono aumentate tanto da riflettersi nella contrazione delle nuove erogazioni di credito al consumo e nell'aumento dei contratti a default – quando i soggetti non sono materialmente in grado di rimborsare le rate alla loro naturale scadenza (il tasso di default era del 3,2%). Sebbene questo fosse in lieve miglioramento rispetto all'anno precedente che è stato uno dei peggiori della crisi economico/finanziaria in Italia e la rischiosità si sia leggermente abbassata, il mercato era debole (anche in virtù del profondo cambiamento normativo avvenuto con l'introduzione della nuova normativa nel 2010 che ha portato ad una completa riorganizzazione del settore).


Nel 2011 le erogazioni di credito al consumo si sono ridotte ulteriormente con un calo di tutte le forme tecniche anche se i prestiti personali, nonostante siano in leggera diminuzione, hanno fino ad ora mantenuto un andamento piuttosto stabile (38% del totale del credito al consumo), in virtù del buon posizionamento finanziario della clientela che lo ha richiesto – sono stati erogati a famiglie che, nonostante la loro fragilità finanziaria sia aumentata con la crisi, hanno mantenuto una rischiosità contenuta. I prestiti finalizzati, paragonati all'anno si riducono ulteriormente del – 10,3% e le cessioni del quinto dello stipendio del – 4,7%. Le carte di credito revolving aumentano dello 0,1% e i prestiti personali decrescono dello 0,1% (rimanendo la forma tecnica più utilizzata per la versatilità che la contraddistingue dalle altre) – rimando queste ultime due comunque stabili.

Analizzando i dati della CRIF (Centrale Rischi Finanziari) nel Sistema di Informazioni Creditizie e nell'Osservatorio del Credito al dettaglio del 2012 si rilevano i seguenti dati sull'andamento dei prestiti personali dal 2008, anno d'inizio della crisi finanziaria, al 2012. Nella figura n.3 vengono evidenziate le categorie di spesa per le quali la clientela ha fatto richiesta e sono stati concessi i prestiti personali negli anni 2008-2012, evidenziando il cambiamento di esigenze dovuto al maggiore fabbisogno di liquidità dei consumatori.

Le richieste di prestiti personali per sostenere spese finanziarie o assicurative è passato dal 7,9% al 12,9% (dovuto alla maggiore liquidità di cui le famiglie necessitano, conseguenza della riduzione del reddito disponibile medio). Un'altra importante quota dei prestiti personali è sempre stata per arredamento e immobili (anche da ristrutturare) e questa è passata dal 16,6% al 16,3%, con una leggera flessione ma non significativa. Sono aumentati, in percentuale, quelli richiesti per l'acquisto di automobili o moto e per i prodotti di elettronica, rispettivamente dal 8,5% al 9,7% e dal 3,2% al 4,2%. Per quanto riguarda questi ultimi, si evidenzia che però per il loro acquisto i consumatori preferiscono ancora richiedere prestiti finalizzati, caratterizzati da tassi di interesse inferiori. Pure per le spese mediche vengono richiesti finanziamenti e, anche

se non oltre misura, sono cresciuti in percentuale sul totale dei prestiti personali (dall'1,2% al 2,4% nel 2012). Dal 24% al 20,6% passano quelli per spese generiche (come tasse, matrimonio). Per i viaggi e beni "di lusso" (per "beni di lusso" si intendono quelli non necessari per la sopravvivenza) le erogazioni in percentuale sul totale dei prestiti personali aumentano dal 21,01% al 25%. Dal 17,5% al 9% quelle della categoria "altro", che ricomprendono tutte le possibili categorie non sopra citate. Nel grafico n. 3 una rappresentazione di quanto appena espresso per un confronto.

**Figura 3: Come si è modificata la richiesta di prestiti personali dal 2008 al 2012**



**Fonte: Osservatorio del Credito al dettaglio del 2012**

Il 2012 è stato un anno caratterizzato da un rallentamento delle erogazioni di credito al consumo che fatica a riprendere i ritmi pre-crisi a causa della disoccupazione sempre maggiore (soprattutto tra i giovani) e all'incertezza economica che quest'ultima causa nelle famiglie. Le famiglie italiane quindi, già caratterizzate da una bassa propensione all'indebitamento, vi

ricorrono ancora meno in condizioni di fragilità. Si segnala una diminuzione pari a -12% nelle nuove erogazioni e la debolezza dei redditi reali e del mercato del lavoro fa peggiorare anche la qualità del credito concesso con un tasso di default che si attesta al 2,4%. In questo anno è altresì da segnalare l'aggravamento delle cessioni del quinto dello stipendio (forma tecnica con la performance peggiore) con un -20,2% rispetto al 2011 a cui si avvicinano molto anche i prestiti finalizzati per auto con un -19%. Aumentano del 5,6% i prestiti finalizzati per l'acquisto di elettrodomestici ed elettronica, forma che si svilupperà sempre più negli anni anche per la facilità di richiesta. Le carte revolving restano stabili (+0,6%). Nel complesso la situazione è però peggiorata, pari ai livelli del 2009 quando vi è stato il picco massimo di crisi.

Anche il 2013 è un anno negativo per l'occupazione e per la fiducia dei consumatori. I prestiti (finalizzati e non) calano ancora. Nella tabella n. 1 la diminuzione di erogazione espressa in percentuale, confrontando i vari anni con il 2008.

**Tabella 1: Diminuzione delle erogazioni di prestiti: confronto con gli anni precedenti**

	2013/2012	2013/2011	2013/2010	2013/2009	2013/2008
Diminuzione erogazioni %	- 4,7%	- 8,7%	- 12,2%	- 15,2%	- 21,9%

**Fonte: elaborazione dell'autore su dati dell'Osservatorio del credito al dettaglio**

Come elaborato in “Il credito al consumo durante la crisi: evidenze dai contratti” di P. Cristaudo, S. Magri, R. Pico e M.G. Zavallone (Banca d'Italia, 2014), gli anni della crisi hanno portato ad una diminuzione degli importi medi erogati nei contratti di credito al consumo (in particolare per i prestiti finalizzati) in quanto la situazione economica delle famiglie è peggiorata ed un aumento della domanda di finanziamenti (ne vengono richiesti in misura maggiore ma di importo meno elevato). Due delle cause principali della riduzione dell'importo richiesto sono: le difficoltà di rimborso del debito da parte delle famiglie da un lato, e dall'altro, l'attenta valutazione che viene eseguita da banche e intermediari prima di concedere prestiti (le condizioni di offerta da parte degli enti eroganti si sono irrigidite per limitare il numero di prestiti ad alta rischiosità). I prestiti finalizzati di importo contenuto sono aumentati dal 2007 al 2013 tra i giovani (< 35 anni) con durate conseguentemente più brevi e rare contenute. Nel 2013 la metà dei prestiti finalizzati era di importo inferiore ad € 1000,00.

Nel 2014 per la prima volta si assiste ad una stabilizzazione. Nel primo trimestre il credito al consumo diminuisce le erogazioni solo dello 0,2% con le carte rateali e i prestiti finalizzati per l'acquisto di veicoli che aumentano del 3% e del 2% rispettivamente. Stessa cosa anche nei

primi 9 mesi con gli aumentano del 4,5% e del 6,8%. I prestiti personali si riducono del 1,5% riflettendo la tendenza delle famiglie alla prudenza.

Anche se la domanda di prestiti complessiva nel 2014 decresce del 2%, negli ultimi 3 mesi si sviluppa una tendenza positiva con aumento rispetto al mese precedente rispettivamente del +10,6%, +7,6% e +5,2%.

L'inizio del 2015 riflette l'orientamento degli ultimi 3 mesi del 2014 con un aumento della domanda di prestiti (finalizzati e non), e un allentamento delle condizioni di offerta – segnali, seppur instabili, di ripresa. Quest'anno è caratterizzato da un lieve recupero del mercato del credito al consumo, con incrementi delle erogazioni rispettivamente di:

- + 13% per i prestiti personali;
- + 5,2% per i prestiti finalizzati;
- + 15,8% per le carte revolving;
- + 6,8% per la cessione del quinto dello stipendio.

Il primo semestre del 2016 registra il ritorno ai livelli di erogazione del credito al consumo del 2011 dopo anni di recessione pesante di questo mercato. Le erogazioni aumentano di +17,5% e il tasso di default diminuisce al 1,8%. Il mercato di questo tipo di finanziamenti nei primi 9 mesi cresce molto – tutte le forme tecniche hanno aumentato le erogazioni: i prestiti personali del + 15,7%, i finanziamenti finalizzati per veicoli del + 21,1% e quelli per altri beni dell'8%, le carte revolving + 24,4% e le cessioni del quinto dello stipendio + 9,8%.

La crescita del mercato è ripartita grazie alla fiducia dei consumatori e all'aumento dei consumi, nonostante il mercato del lavoro sia ancora debole e la disoccupazione sia ancora elevata.

Le condizioni economiche sono in miglioramento, le famiglie hanno più fiducia nel sistema finanziario, sono più disposte a contrarre debiti per sostenere i consumi durevoli (sostenuti dal credito al consumo) e stanno riconsiderando i piani di acquisto di beni rateizzati.

Secondo l'ultimo Osservatorio del credito al dettaglio n. 42 pubblicato a giugno 2017 le erogazioni sono in aumento e hanno raggiunto i livelli che vi erano prima della crisi. Come già si poteva osservare nel 2016, le forme tecniche che stanno tutt'ora stimolando l'acquisto di beni durevoli da parte delle famiglie sono, in particolare, i prestiti finalizzati (in particolare di auto e moto) e i prestiti personali (ancora una volta forma tecnica molto diffusa per l'utilizzo che è possibile farne in quanto non pone vincoli di acquisto). Nel primo trimestre del 2017 le forniture di credito al consumo sono aumentate del +15,4% rispetto al 2016. I finanziamenti finalizzati

per autoveicoli +26,1%, prestiti personali +22,8%, cessione del quinto dello stipendio +11,6% e carte revolving +8,3%. Queste ultime sono quelle che sono cresciute meno in virtù degli alti tassi applicati, sia nel canale bancario che in quello delle finanziarie. Il tasso di default è al 1,7%.

Nel prossimo triennio è prevista un'ulteriore crescita di questo mercato, anche se più contenuta rispetto a quella avvenuta nell'ultimo biennio, più in linea con la crescita attesa dell'economica globale nonostante l'indebitamento medio delle famiglie italiane continui ad essere molto inferiore alle medie europee.

### 3 L'ACCESSO AL CREDITO AL CONSUMO

---

#### 3.1 I FATTORI DETERMINANTI PER LA SCELTA DI RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI.

Il mercato del credito al consumo è caratterizzato, in Italia, da un'alta frammentazione e da uno scarso sviluppo rispetto alla media europea.

I fattori che principalmente incidono nella richiesta di credito al consumo sono, da un lato, il basso livello di reddito e di liquidità dei soggetti e dall'altro la necessità di acquisti.

Il basso livello di reddito corrente dei soggetti impedirebbe loro di consumare. Questi ricorrono al credito al consumo che consente di rateizzare i pagamenti per l'ottimizzazione del consumo durante l'intero ciclo di vita. Soggetti che sono molto giovani e/o con basso reddito corrente ma con aspettative di aumento di quest'ultimo nel futuro sono spinte alla richiesta di credito al consumo per acquistare beni che altrimenti non sarebbero in grado di permettersi. Il credito al consumo è quindi correlato sia al reddito corrente che al reddito futuro atteso delle persone.

Come si conviene nella ricerca effettuata da Casolaro (2007), "Rapporto sulla stabilità finanziaria", l'indebitamento, per quanto riguarda la tematica analizzata qui, è più alto nelle province italiane che, in media, detengono minore ricchezza finanziaria a sostegno del fatto che viene utilizzato per far fronte all'acquisto di beni durevoli quando i soggetti non sono, correntemente, in possesso della liquidità necessaria.


Questa ricerca ha inoltre evidenziato un collegamento tra le erogazioni di credito al consumo e la diffusione della grande distribuzione. Lo sviluppo di grandi catene di negozi può agevolare la diffusione del credito al consumo in virtù del fatto che all'interno di questi vengono proposte rateizzazioni per gli acquisti aumentandone così l'offerta. Si parla soprattutto della forma tecnica dei prestiti finalizzati che, collegati all'acquisto di un bene specifico, concedono rateizzazioni ed i grandi magazzini sono molto spesso enti convenzionati con banche o finanziarie e possono erogarli. Ciò, contrariamente, avviene molto raramente quando ci parla di piccoli negozi. *Ceteris paribus*, nella ricerca si rileva che nelle province italiane in cui i grandi centri commerciali sono maggiormente diffusi, vi è un più alto livello pro capite di credito al consumo. Nonostante questa ricerca, va evidenziato che nella penisola italiana i grandi magazzini stanno in questi anni iniziando a svilupparsi mentre prima era prevalente la presenza di tanti piccoli rivenditori che, per la loro dimensione ridotta, non sono in grado di concedere rateizzazioni.



### 3.2 L'IMPIEGO DEL CREDITO AL CONSUMO RISPETTO AGLI ALTRI SISTEMI DI FINANZIAMENTO: UN CONFRONTO.

Le famiglie italiane, ma anche quelle europee, tendenzialmente non ricorrono a prestiti sotto forma di credito al consumo per soddisfare bisogni primari (beni non durevoli, quali ad esempio l'acquisto di cibo o bevande per la sopravvivenza quotidiana). Viene invece principalmente utilizzato per beni durevoli necessari alla vita di un individuo ma non strettamente essenziali (quali l'acquisto di elettrodomestici o di mezzi di trasporto). L'importo da finanziare non è troppo elevato, anche in funzione degli elevati tassi di interesse che vengono applicati in alcune forme tecniche di credito al consumo. Nel dettaglio, le famiglie italiane richiedono prestiti (prestiti sia finalizzati che non) soprattutto per l'acquisto di mezzi di trasporto (in particolare auto e moto). Come viene analizzato nella ricerca di Eurisko sui beni acquistati (si veda l'Audizione del Direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini "Credito al Consumo" del 10 novembre 2009, pag. 18) il 34% dei prestiti finalizzati e il 28% di prestiti personali erogati sono per l'acquisto di auto e moto. Significativo è anche che il 26% dei prestiti finalizzati sia per l'acquisto di elettrodomestici (beni che non sono di primaria necessità ma che sono comunque importanti per la vita di una famiglia) e che il 14% dei prestiti personali sono richiesti per la ristrutturazione di immobili. Per quanto riguarda quest'ultimo dato significa che una parte significativa delle famiglie preferisce richiedere un prestito personale per la ristrutturazione, invece che un mutuo ipotecario – non è una percentuale troppo elevata ma comunque evidenzia una tendenza del mercato.

**Figura 4: Destinazione del credito al consumo**



**Fonte: ABI, 10 novembre 2009, Credito al consumo, Audizione del Direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini – Assofin e Eurisko.**

Nella Figura 4 si evidenzia la destinazione del credito al consumo – vale a dire per cosa le famiglie utilizzano i prestiti personali e finalizzati erogati.

Gli altri strumenti di pagamento (che non rientrano nelle forme di finanziamento, quali la carta di debito ad esempio) utilizzati dai consumatori per effettuare acquisti di beni durevoli, ad eccezione dei mutui immobiliari (che vengono stipulati però per acquistare immobili) non consentono, a differenza delle forme tecniche ricomprese nel credito al consumo, di poter rateizzare i pagamenti. I soggetti devono quindi possedere già la liquidità necessaria per acquistarli. Gli altri strumenti di pagamento, oltre al contante, sono le carte di credito (non revolving), le carte prepagate e le carte di debito.

Anche queste strumentazioni si sono diffuse nel territorio solamente negli ultimi anni grazie anche agli incentivi che sono stati effettuati per incentivarne l'utilizzo. Come per il credito al consumo, anche per gli strumenti di pagamento diversi dal contante il loro utilizzo non è paragonabile a quelle che avviene negli altri paesi europei dove sono molto usati.

Questo per rilevare che l'Italia è ancora molto indietro nella diffusione di strumenti finanziari diversi dal contante, sia che concedano rateizzazioni nei pagamenti sia che non lo facciano.

I dati della Banca d'Italia evidenziano che nel 2014 ancora 87 operazioni di pagamento su 100 venivano effettuate mediante contante, anche se in leggera diminuzione rispetto a quanto era stato rilevato nel 2010 quando erano 90 operazioni su 100. Si è ancora molto distanti dalla media europea dove ne vengono eseguite solamente 60/100.

Dal 2011 vi è stato un aumento dei pagamenti avvenuti con carte di credito anche se la loro emissione ha subito una riduzione del 16,5%. I pagamenti elettronici aumentano del 10,3% nel 2015 e del 4,5% aumenta il numero carte di credito revolving – con aumento dei flussi e diminuzione della rischiosità.

Per quanto riguarda i mutui ipotecari invece, questi vengono ultimati per l'acquisto di abitazioni solitamente ed hanno avuto un andamento simile a quello del credito al consumo.

Dalle relazioni pubblicate dalla Banca d'Italia “Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia” si evince che le erogazioni di mutui diminuiscono nel 2008 e 2009 (a crisi appena iniziata) in virtù dell'aumento delle sofferenze su quelli erogati negli anni precedenti. Nel 2010 invece, complice l'aumento della domanda iniziato già alla fine del 2009 questi aumentano (e le banche non sottoscrivono più mutui subprime). Nel triennio successivo invece, a seguito di un aumento dei tassi di interesse, le erogazioni calano (fino a raggiungere il - 49%)

e riprendono la crescita solo nel 2014 quanto i tassi sono i più bassi di sempre. La crescita continua nel biennio successivo con particolare attenzione, da parte degli enti eroganti, sulla qualità del credito e sul rischio di credito. Il mercato, come quello del credito al consumo è in crescita, anche se le politiche di erogazioni sono prudenti.

Al 2016 un terzo degli italiani aveva un finanziamento attivo con un importo medio mensile della rata di 360€ e un debito residuo, ancora da rimborsare, di 34.462€. Tra credito al consumo e mutui, finanziamenti più utilizzati dalle famiglie italiane, il totale dei finanziamenti si componeva così:

- 43,3% di prestiti finalizzati
- 33,9% di prestiti personali;
- 22,8% di mutui (immobiliari).

## 4 L'INFORMAZIONE NELL'ACCESSO AL CREDITO

---

### 4.1 IL RUOLO DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA NELL'ACCESSO AL CREDITO AL CONSUMO

“Il comportamento socialmente irresponsabile delle istituzioni finanziarie è stato tra le principali cause della crisi finanziaria, trasformatasi poi in una grave crisi economica, sociale e politica. L'innovazione finanziaria e la mancanza di trasparenza del sistema hanno reso ardua per i cittadini europei la comprensione di un mercato già di per sé complesso e globalizzato, invaso da una gamma enorme di prodotti finanziari”. (Michael Smyth, Presidente della sezione specializzata Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale, in “Educazione finanziaria per tutti: strategie e buone pratiche di educazione finanziaria nell'Unione europea”, 2013, CESE).

L'educazione finanziaria, definita dall'OCSE (2005) come il “processo attraverso il quale consumatori, risparmiatori e investitori migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti finanziari” ha l'obiettivo di dare ai soggetti le informazioni necessarie perché compiano scelte finanziariamente consapevoli nell'arco della loro vita. Obiettivo non sono di diffondere conoscenze e capacità teoriche, ma di fare in modo che vengano prese decisioni corrette per la gestione dei loro fabbisogni finanziari che impattano direttamente nella loro vita personale.

In Italia, nell'ultimo decennio sono state attuate iniziative di educazione finanziaria per sensibilizzare i cittadini, sia in età scolare che già adulti; ciononostante queste non sono state abbastanza efficaci e mirate in quanto non vi è un intervento unitario ma solamente singole azioni che non raggiungono un grande numero di soggetti e non sono coordinate tra loro. Come viene espresso nella relazione pubblicata nel 2017 da Banca d'Italia “Rilevazione sulle iniziative di educazione finanziaria in Italia nel triennio 2012-14” il livello di cultura finanziaria dei cittadini italiani è tra i più bassi dell'Europa.

Se tra gli studenti le iniziative di educazione finanziaria vengono promosse da singoli docenti perché non inserita dal Ministero nelle attività strettamente curriculari, la situazione si complica tra gli adulti i quali, se non hanno già competenze in materia finanziaria da studi pregressi, è molto difficile che riescano a frequentare corsi *ad-hoc*.

Secondo la rilevazione della Banca d'Italia (2017) tra il 2012 e il 2014 sono state effettuate 206 iniziative di educazione finanziaria di cui 99 a studenti e 107 ad adulti. Per questi ultimi il principale metodo di diffusione delle informazioni è stato via web, o tramite la diffusione di

newsletter o volantini per la sensibilizzazione delle conoscenze. Motivo per cui i soggetti non sono in grado, soprattutto se non istruiti precedentemente, di comprenderle appieno con la conseguenza che poi non sono in grado di scegliere autonomamente gli strumenti finanziari. Si appoggiano ai soggetti che glieli offrono che, a volte, non guardano gli interessi del soggetto richiedente ma ambiscono a massimizzare il loro profitto.

Nel credito al consumo si riflette ciò che si è appena detto. I consumatori e richiedenti prestiti non sono in grado di comprendere appieno i rischi e i costi che corrono, non conoscendo nel dettaglio la normativa anche se, come già ripetuto, i costi devono essere riepilogati nel TAEG esposto poi in ogni contratto di credito.

Iniziative che per avere in un impatto dovrebbero essere più mirate e maggiori, rivolte ad un pubblico ampio e non ristretto di soggetti, incentivando i consumatori alla conoscenza degli strumenti finanziari che vanno ad utilizzare.

#### 4.2 RISCHI E TUTELA DEI CONSUMATORI

Il tasso di default sui contratti di credito al consumo al 2008 sono aumentati dello 0,5% rispetto all'anno precedente, complice anche l'inizio della crisi finanziaria che ha reso più difficile il rimborso delle rate del fido da parte delle famiglie italiane nonostante le famiglie siano sostanzialmente in equilibrio finanziario. In questo caso per tasso di default si intende cioè «l'indice di rischio di credito di tipo dinamico che misura le nuove sofferenze e i ritardi di 6 o più rate nell'ultimo anno di rilevazione» (CRIF, Comunicato stampa del 20 giugno 2017).

Questo cambia a seconda del rischio percepito e durante il periodo di crisi è arrivato a toccare picchi del 2,5% nel 2013 e 2,2% nel 2012 (tassi molto elevati che si sono manifestati nei periodi peggiori del mercato del credito al consumo). Periodo in cui i crediti a sofferenza erano molti e anche quelli che rischiavano di rientrarvi in poco tempo stavano aumentando).

A marzo 2017 il tasso di default del credito al consumo era dell'1,7% - il tasso più basso registrato dal 2008, soprattutto grazie alla prudenza nell'erogazione dei crediti da parte delle banche e degli intermediari finanziari e nella cautela dei consumatori nella loro richiesta.

I rischi per i consumatori sono diminuiti con l'introduzione della nuova normativa nel 2010 (D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010) grazie alla quale gli intermediari e le banche devono offrire alle famiglie informazioni trasparenti e chiare, e devono seguire le indicazioni precise contenute nel TUB o nel Codice del consumo come esaminato nella prima parte di questo elaborato.

Sono state introdotte anche specifiche tutele per il consumatore di seguito brevemente illustrate:

- **Azione inibitoria:** quando vengono consigliate al consumatore nel contratto con clausole vessatorie, le associazioni dei consumatori possono promuovere un'azione vessatoria presso le autorità giudiziarie e reclamare che queste non vengano applicate;
- **Conciliazione o mediazione stragiudiziale:** eventuali contenziosi tra le parti possono venire risolte in via stragiudiziale presso le Camere di Commercio, associazioni di consumatori o organi preposti della Banca d'Italia oppure attraverso l'istituto della mediazione, reso obbligatorio nella risoluzione delle controversie civili e commerciali prima di richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria;
- **Class actions:** è un'azione collettiva proposta da più consumatori per il risarcimento del danno a seguito di comportamenti scorretti e nell'ambito dei contratti "di massa". Consente così di abbassare notevolmente i costi giudiziari che i consumatori devono sostenere con un'azione legale.

Da sottolineare infine che, nonostante le pubblicità di molti prodotti siano ingannevoli in quanto parlano spesso di "tasso zero", erogazione di somme di denaro in tempi rapidi e condizioni molto vantaggiose che attirano il consumatore, quest'ultimo soggetto dovrebbe valutare attentamente i costi che deve sostenere nell'effettuazione di queste operazioni, facendosi anche consigliare da qualcuno che conosca la materia. Una continua pubblicità che dice di offrire condizioni privilegiate spinge le famiglie a indebitarsi, causando un eccessivo indebitamento e un peggioramento del rischio di credito e portando, alla fine, ad un inasprimento delle condizioni del mercato finanziario globale. Ciò per dire che i consumatori prima di sottoscrivere un qualsiasi tipo di contratto di credito, anche al consumo, devono valutarne la sostenibilità nel tempo per non rischiare di non riuscire, tra qualche mese o anno, a fronteggiare il pagamento di rate e interessi.

#### 4.3 I COSTI LEGATI AL CREDITO AL CONSUMO

L'evoluzione normativa che ha coinvolto il comparto del credito al consumo, ha visto l'inserimento di norme più restrittive in materia di informazioni che devono essere esposte al consumatore. Tra queste, importante è menzionare che tutti i costi devono essere inseriti nel costo totale del credito quindi anche nel calcolo del TAEG.

TAEG – tasso annuo effettivo globale – è il costo totale del credito espresso in percentuale annua e calcolata sull'ammontare del credito concesso. La sua determinazione è armonizzata a

livello europeo ed è usato per confrontare la convenienza dei diversi finanziamenti. Anche nel TAEG vi sono costi che potrebbero non essere di immediata comprensione: i costi che non sono determinabili al momento della stipula del contratto in quanto variabili o non prevedibili come ad esempio i costi basati sulla frequenza di utilizzo del credito concesso (nelle carte di credito revolving). Non comprende neanche eventuali penali per ritardo rimborso delle rate o interessi di mora, le spese notarili o le spese per servizi che sono meramente accessori (polizze assicurative quando non imposte per la stipula del contratto).

Viene inoltre indicato nei contratti di credito anche un altro tasso di interesse: il TAN – tasso annuo nominale – o tasso di interesse puro. È espresso in percentuale sull'ammontare del credito concesso ma, a differenza del TAEG, non comprende tutti i costi in quanto non sono compresi commissioni e spese. Non è quindi il parametro da considerare per comprendere il costo totale del finanziamento.

I tassi di interesse applicati nelle diverse forme tecniche variano molto. Solitamente i più elevati sono quelli delle carte di credito revolving che variano dal 20 al 25% circa – in questo sono comprese spese di gestione come la quota associativa annuale, i costi degli estratti conto e dell'imposta di bollo, le spese di incasso della rata e le eventuali commissioni sugli acquisti di carburante.

I prestiti personali, solitamente richiesti quando l'importo da finanziare è più elevato in quanto i tassi di interesse sono sensibilmente inferiori a quelli applicati dalla forma tecnica sopra citata, hanno un TAEG che si aggira tra il 5 e il 10% a seconda della banca/finanziaria che lo eroga o dell'importo prestato. Sono compresi anche in questo caso costi di istruttoria e oneri aggiuntivi come le spese di incasso della rata.

A differenza delle carte di credito revolving e anche dei prestiti personali, i prestiti finalizzati hanno tassi di interesse inferiori in quanto vi è il controllo da parte della finanziaria sulle modalità di utilizzo del denaro (direttamente per il sovvenzionamento di uno specifico bene). Vi possono essere prestiti anche con TAN pari a 0, mentre il TEAG si aggira, abitualmente tra il 3 e il 5% a seconda del bene per cui viene richiesto il prestito finalizzato.

Per quanto riguarda invece la cessione del quinto dello stipendio essa è molto onerosa. A fronte di un TAEG che si presenta inizialmente non troppo elevato (potrebbe essere intorno al 5-8%) vi sono spese che devono essere sostenute successivamente che, per la loro indeterminabilità ex-ante, non sono comprese e quindi alzano di molto il costo del finanziamento. I costi relativi all'assicurazione sul rischio vista o sul rischio impiego, essendo una quota variabile non sono

determinabili all'inizio e non sono compresi nel TAEG, motivo per cui il costo finale del finanziamento risulta essere molto più elevato, fino a raggiungere un TAEG del 15-18%.

La Banca d'Italia, trimestralmente, calcola e definisce i tassi di usura, oltre i quali un finanziamento (anche non rientrante nella fattispecie del credito al consumo) risulta essere illegale. Il TEGM (Tasso effettivo globale medio) è tasso di riferimento che la Banca d'Italia utilizza per il calcolo della soglia di usura – essi vengono corretti per la variazione dei tassi sulle operazioni di politica monetaria, e sono la base per il calcolo dei tassi soglia. Come esposto nel comunicato stampa della Banca d'Italia del 28 giugno 2017 i tassi soglia di usura per il terzo trimestre 2017 sono, ad esempio:

- 16,56% per i prestiti finalizzati;
- 16,91% per i prestiti personali;
- 24,37% fino a 10.000 € e 19,05% oltre i 10.000 € per le carte di credito revolving;
- 18,31% fino a 15.000 € e 15,66€ oltre i 15.000 € per le cessioni del quinto dello stipendio o della pensione.

Il tasso soglia deve essere confrontato, in quanto accessibile a tutti sul sito della Banca d'Italia, con quello applicato al proprio finanziamento per verificare che non sia superata la soglia di usura.



## CONCLUSIONI

---

Con riferimento all'analisi generale sul mercato del credito al consumo svolta in questo elaborato, si sono analizzate le caratteristiche e la diffusione di questo strumento.

Le differenti normative che si sono via via susseguite nel tempo, fino all'introduzione dell'ultima sostanziale modifica avvenuta con il D.lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, hanno dato luogo a una frammentazione della disciplina. Grazie all'ultima modifica le norme che disciplinano questa materia sono state chiarite e specificate, imponendo elevati vincoli per i soggetti finanziari che erogano questo tipo di contratti di credito.

Il mercato negli ultimi anni, dopo il grave crollo avvenuto in seguito alla crisi iniziata nel 2008, si sta via via riprendendo ed espandendo tanto che le previsioni per il futuro sono positive. È previsto un incremento nelle erogazioni di credito al consumo, tornato ora ai livelli pre-crisi, anche se minore rispetto a quello avvenuto negli ultimi anni, maggiormente legato all'andamento dell'economia globale.

Ad oggi lo sviluppo del mercato del credito al consumo e l'utilizzo di strumenti finanziari in Italia è ancora poco sviluppato rispetto agli altri paesi europei, oltre che per motivi storici quale la percezione negativa che gli italiani hanno, in generale, nel contrarre debito, anche per gli elevati costi che comporta. I rischi che gli intermediari finanziari o le banche affrontano quando concedono credito al consumo ai soggetti sono elevati e per farvi fronte impongono, di conseguenza, tassi di interesse e costi elevati.

Da non sottovalutare inoltre le basse conoscenze che i cittadini italiani hanno in campo finanziario in quanto non sufficientemente istruiti in materia. Non sono in grado di comprendere tutti i rischi a cui dovrebbero far fronte il che li porta ad avere una negativa percezione del sistema. Negli ultimi anni sono state implementate iniziative di educazioni finanziaria per cercare di avvicinare i cittadini anche a questo tipo di strumenti ma, essendo state promosse da singoli enti senza un unico piano non hanno avuto l'effetto sperato. La sensibilizzazione e l'avvicinamento dei soggetti più giovani a queste materie porterà, in futuro, un aumento nel loro utilizzo e una maggiore fiducia nel sistema.

Attualmente il mercato del credito al consumo sta vivendo una fase di crescita e ci si aspetta che nei prossimi anni il ricorso a questo tipo di indebitamento per l'acquisto di beni durevoli aumenti se il sistema economico/finanziario sarà in grado uscire completamente dalla crisi passata e di mantenere un livello di equilibrio, senza ulteriori crolli.



## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

---

ABI, 2009, *Credito al consumo*, Audizione del Direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini. 10 novembre 2009. Firenze: Camera dei Deputati. Disponibile su: <[http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/nosc/nosc\\_credito-al-consumo\\_Camera-dei-deputati\\_VI-Comm\\_10\\_11\\_09.pdf](http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/nosc/nosc_credito-al-consumo_Camera-dei-deputati_VI-Comm_10_11_09.pdf)> [Data di accesso: 1 maggio 2017].

ASSOFIN, CRIF, PROMOTEIA, 2009, *Osservatorio Credito al dettaglio n. 27*. Italia: ASSOFIN, CRIF Spa, Prometeia.

ASSOFIN, CRIF, PROMOTEIA, 2012, *Osservatorio Credito al dettaglio n. 33*. Italia: ASSOFIN, CRIF Spa, Prometeia.

ASSOFIN, CRIF, PROMOTEIA, 2012, *Osservatorio Credito al dettaglio n. 34*. Italia: ASSOFIN, CRIF Spa, Prometeia.

ASSOFIN, CRIF, PROMOTEIA, 2013, *Osservatorio Credito al dettaglio n. 35*. Italia: ASSOFIN, CRIF Spa, Prometeia.

ASSOFIN, CRIF, PROMOTEIA, 2017, *Osservatorio Credito al dettaglio n. 42*. Italia: ASSOFIN, CRIF Spa, Prometeia.

BANCA D'ITALIA, 2014, *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2*. Roma: Banca d'Italia Disponibile su: <<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2014-2/RFS2-2014.pdf>>.

BANCA D'ITALIA, 2015, *La ricchezza delle famiglie italiane nell'anno 2014, no. 69*. Roma: Banca d'Italia Disponibile su: <[https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/ricchezza-famiglie-italiane/2014-ricchezza-famiglie/suppl\\_69\\_14.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/ricchezza-famiglie-italiane/2014-ricchezza-famiglie/suppl_69_14.pdf)>.

BANCA D'ITALIA, 2017, *Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1*. Roma: Banca d'Italia Disponibile su: <<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2017-1/RSF-1-2017.pdf>>.

BANCA D'ITALIA, 2017, *Rilevazione sulle iniziative di educazione finanziaria in Italia nel triennio 2012-14*. Roma: Banca d'Italia Disponibile su: <<https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2017/rilevazione-educazione-finanziaria-2012-14.pdf>>.

BANCA D'ITALIA, 2017, *La tutela dei clienti bancari e finanziari*, Newsletter della Banca d'Italia. Roma: Banca d'Italia Disponibile su: <[https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter-tutela/2017/newsletter\\_BI\\_260517.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/newsletter-tutela/2017/newsletter_BI_260517.pdf)>.

BANCA D'ITALIA, Comunicato Stampa del 28 giugno 2017. Roma: Banca d'Italia Disponibile su: <[https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2017-01/CS\\_Rilevazione\\_trimestrale\\_antiusura\\_giugno\\_2017.pdf](https://www.bancaditalia.it/media/comunicati/documenti/2017-01/CS_Rilevazione_trimestrale_antiusura_giugno_2017.pdf)>.

CASOLARO L., 2007. *Le determinanti del credito al consumo in Italia: il ruolo della grande distribuzione*. (s.l.): (s.n.). Disponibile su: <<http://www.jmes.uniroma1.it/index.php/monetaacredito/article/viewFile/10389/10283>> [Data di accesso: 1 maggio 2017].

CASOLARO L., 2012, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, Banca d'Italia n. 3. Roma: Banca d'Italia. Disponibile su: <[https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2012-3/rapporto\\_stabilita\\_finanziaria\\_2012.pdf](https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-stabilita/2012-3/rapporto_stabilita_finanziaria_2012.pdf)>.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO (C.E.S.E.), 2013, *Educazione finanziaria per tutti: strategie e buone pratiche di educazione finanziaria nell'Unione europea*. Bruxelles: Unione europea. Disponibile su: <<http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-894-it-c.pdf>> [Data di accesso: 1 maggio 2017].

CEVELLETTI B., LAGAZIO C. e VALDONE D., 2008, *Il credito al consumo in Italia: benessere economico o fragilità finanziaria?* Working paper. Milano: Università degli Studi di Milano. Disponibile su: <[http://wp.demm.unimi.it/files/wp/2008/DEMM-2008\\_024wp.pdf](http://wp.demm.unimi.it/files/wp/2008/DEMM-2008_024wp.pdf)> [Data di accesso: 1 maggio 2017].

COSMA S., 2006, *Il ricorso al credito delle famiglie italiane: sovraindebitamento o cambiamento culturale*. Modena: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Disponibile su: >[https://www.researchgate.net/publication/242145561\\_IL\\_RICORSO\\_AL\\_CREDITO\\_DELL'E\\_FAMIGLIE\\_ITALIANE\\_SOVRAINDEBITAMENTO\\_O\\_CAMBIAMENTO\\_CULTURALE](https://www.researchgate.net/publication/242145561_IL_RICORSO_AL_CREDITO_DELL'E_FAMIGLIE_ITALIANE_SOVRAINDEBITAMENTO_O_CAMBIAMENTO_CULTURALE)> [Data di accesso: 1 maggio 2017].

CENTRALE RISCHI FINANZIARI (CRIF), Comunicato stampa del 20 giugno 2017. Disponibile su: <<https://www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2017/giugno/nel-primo-trimestre-2017-i-flussi-di-credito-erogati-alle-famiglie-consolidano-la-crescita/>> [Data di accesso: 29 giugno 2017].

CRISTAUDO P., MAGRI S., PICO R. e ZAVALLONE G., 2014, *Il credito al consumo durante la crisi: evidenze dai contratti*. Occasional papers. Roma: Banca d'Italia. Disponibile su: <<https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2014-0234/QEF-234.pdf>> [Data di accesso: 27 agosto 2017].

FILOTTO U. e COSMA S., 2011. *Manuale del credito al consumo*. 3° ed. (s.l.): Egea.